

Provincia di Biella

Antico diritto di derivazione d'acqua pubblica ad uso Agricolo, dal Rio Ottina, in Comune di Benna, rinnovato al raggruppamento denominato "Utenti Roggia Armundà" con D.D. 08.04.2014 n° 522. PRATICA n° 261.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

Di assentire ai sensi degli artt. 30 e 34 del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, al Sig. BASSETTO Renato (omissis); Sig.ra BOTTA Elena (omissis); Sig.ra BOTTA Gabriella (omissis); Sig.ra BOTTA Maria Clelia (omissis); Sig. BOTTA Maurilio (omissis); Sig.ra MAGGIA Giovanna Angela (omissis); Sig. MOSCA Mauro (omissis); Sig.ra MOSCA Nadia (omissis); Sig. MOSCA Quinto (omissis); Sig. RAMELLA PRALUNGO Angelo (omissis); Sig. RAMELLA PRALUNGO Pier Giorgio (omissis); Sig. RAMELLA PRALUNGO Silvano (omissis); Sig. ROTA ZUMAGLINI Mauro (omissis); Sig. SASSO Giuseppe (omissis); Sig. VIALARDI Gianni (omissis); Sig.ra ZUMAGLINO Liliana (omissis). Sig.ra ZUMAGLINO Maria Giulia (omissis), ulteriore rinnovo dell'antico diritto, in origine riconosciuto con DGC 7 settembre 1939 n° 261, per continuare a derivare dal rio Ottina, in Comune di Benna, una portata massima istantanea di litri/secondo 25 ed un volume massimo annuo di 298.080 metri cubi, cui corrisponde una portata media annua di litri/secondo 9,45 d'acqua pubblica ad uso agricolo (irrigazione di ettari 22.22.80 di terreni ubicati in territorio del Comune di Benna al foglio n° 16 - particelle n° 117, 128, 163, 165, 182 e 183; foglio n° 21, particelle n° 16, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 71, 123, 26 e 237), (omissis). Di accordare il rinnovo dell'antico diritto di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera b) del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R, per anni 40, successivi continui e decorrenti dal 1 febbraio 2007, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione assentita con DPGR 11 settembre 1979 n° 7.729, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis);

Il Dirigente del Settore

Giorgio Saracco

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.454 di Rep. del 13.02.2013

Art. 12 - RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

I concessionari dichiarano formalmente di tenere sollevata e indenne l'autorità concedente da qualsiasi molestia giudiziaria o protesta di danni da parte di terzi che si ritengano pregiudicati dalla presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico dei concessionari tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del Rio Ottina, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Inoltre incombe ai concessionari il risarcimento di qualsiasi lesione che venisse arrecata ai diritti legittimi dei possessori di terreni, degli utenti di derivazione e degli esercenti diritti di pesca ed ogni qualsiasi altro danno arrecato con le opere della derivazione e con l'esercizio di essa.

La Responsabile del Servizio

Annamaria Baldassi